



COMUNE DI PALERMO

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 13289 del 29 dicembre 2022, questa Amministrazione ha dato avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica per gli utenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, per la durata di due anni scolastici, presumibilmente a decorrere dal mese di ottobre 2023.

Il servizio dovrà garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione scolastica e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM n. 65 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. (in seguito: Codice).

Il termine per la presentazione delle offerte è ridotto per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera c) della Legge n. 120/2020.

a) il presente disciplinare manterrà la sua efficacia anche in ipotesi di pandemia o provvedimenti restrittivi che possano ridurre la redditività o determinare la sospensione del servizio, senza nulla poter chiedere alla amministrazione;

b) eventuali maggiori costi e oneri e/o ridotti introiti, non potranno essere opposti in alcun modo all'amministrazione, rimanendo inalterati i termini del contratto;

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Palermo (NUTS ITG12).

Alla gara è stato attribuito il seguente CIG 9740142B71 - CUI S80016350821202300082

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Salvatore Grasso.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - relazione tecnico-illustrativa
 - capitolato speciale d'appalto
 - Allegato 1 al capitolato speciale d'appalto – elenco plessi scolastici
 - Allegato 2 al capitolato speciale d'appalto – alimenti impiegati
 - Allegato 3 al capitolato speciale d'appalto – menu
 - Allegato 4 al capitolato speciale d'appalto – composizione bromatologica
 - Allegato 5 al capitolato speciale d'appalto – specifiche tecniche menu
 - Allegato B – Note al menù
- 2) il presente Disciplinare di gara comprensivo dei seguenti allegati:
 - Modelli n. 1 e n. 1 bis – Domanda di partecipazione
 - Modelli 2 e 2 bis - Dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara
 - Modelli 3 e 3 bis – Dichiarazioni integrative art. 80 del Codice
 - Modelli 4 e 4 bis – Dichiarazioni integrative art. 83 del Codice
 - Modello 5 – Dichiarazione avvalimento
 - Modello 6 – Intesa per la Legalità
 - Modello 7 - Clausole di Autotutela e patto di Integrità
 - Modello 8 – Iscrizione C.C.I.A.A.
 - Allegato 9 – Accesso agli atti
 - Modello 10 – Offerta economica

Il presente disciplinare e il capitolato speciale d'appalto sono stati redatti tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 65 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Appalti&Contratti e Procurement Portale Appalti presente sul sito istituzionale del Comune di Palermo <https://portaleappalti.comune.palermo.it>

Sono disponibili sul sito www.comune.palermo.it il presente disciplinare di gara, il capitolato d'oneri, la dichiarazione "Clausole di Autotutela e Patto d'Integrità", il Codice di Comportamento adottato dal Comune di Palermo, il D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) e i modelli per la formulazione

della domanda di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni sostitutive, non incluse nel DGUE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e int., nonché il modello dell'offerta economica.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti, utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla suddetta piattaforma telematica, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sulla suddetta piattaforma informatica e saranno visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nell'area dedicata, disposta sotto la documentazione di gara nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l'Operatore economico avvengono esclusivamente in modalità telematica mediante il Portale Appalti.

Si evidenzia che non saranno prese in considerazione comunicazioni inviate fuori dal portale anche se inviate alla PEC del Portale stesso. Per comunicazioni si intendono tutte quelle effettuate nel corso della procedura di affidamento quali:

- comunicazione della seduta pubblica di apertura offerte
- richiesta di chiarimenti o documenti per il soccorso istruttorio
- comunicazione dell'esclusione dei concorrenti
- comunicazione del sorteggio dei concorrenti e della richiesta documenti per comprova requisiti
- comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e dello svincolo della cauzione provvisoria alle ditte non aggiudicatarie
- comunicazione della data di avvenuta stipulazione del contratto -ecc.

Dal Portale Appalti l'Operatore economico potrà consultare le comunicazioni della Stazione Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti alla procedura.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, Comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la suddivisione in lotti non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed

efficacia nell'esecuzione del contratto e comporterebbe invece criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione del servizio: un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell'Amministrazione contraente, assicurando unitarietà ed omogeneità nel coordinamento dei servizi da prestare.

Inoltre, considerata la delicatezza dei servizi oggetto di appalto, l'età degli utenti finali e le implicazioni per la salute degli stessi, si ritiene di non suddividere l'appalto in lotti al fine di garantire la qualità delle prestazioni nel loro complesso. Questo a maggiore garanzia dell'osservanza, in tutte le procedure, dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo HACCP e di tutte le norme igieniche e sanitarie che regolano la materia. Tale criterio consente inoltre un controllo più efficace sull'intera filiera produttiva.

Oggetto dell'appalto è il servizio di ristorazione scolastica per gli utenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del territorio del comune di Palermo che effettuano il tempo pieno - C.P.V. 55523100-3 da erogarsi alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate e meglio dettagliate nel capitolato speciale d'appalto, consistente nella fornitura di derrate alimentari (in conformità ai CAM approvati con DM n. 65 del 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020), porzionatura e distribuzione giornaliera in dette scuole, allestimento dei refettori, scodellamento e distribuzione ai fruitori del servizio, pulizia tavoli e sedie, attrezzature e stoviglie.

Le prescrizioni e le condizioni contenute nel predetto capitolato, integrate con le condizioni tecniche migliorative eventualmente offerte e unitamente alle offerte economiche presentate dal concorrente aggiudicatario del servizio, assumeranno a tutti gli effetti valore di contratto.

Le condizioni del servizio nonché le modalità ed i termini ai quali dovrà rispondere la prestazione richiesta sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto, allegato al presente Disciplinare, ai quali non è ammesso l'apporto di qualsiasi variante, aggiunta o condizione (ad esclusione di quelle eventualmente offerte quali condizioni tecniche migliorative e descritte nel Paragrafo 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica") del presente Disciplinare.

Tutti i servizi i devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale d'appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'importo totale dell'appalto è € 3.408.480,00 oltre I.V.A. al 4%, calcolato sulla base del numero presunto di 648.000 pasti da erogare nei due anni scolastici. Il numero dei pasti indicato, desunto da quelli erogati negli anni precedenti la pubblicazione della gara, è da considerare indicativo e valido ai soli fini della formulazione dell'offerta: **il corrispettivo complessivo sarà determinato sulla base dei pasti che saranno effettivamente erogati e, comunque, sino a concorrenza dell'importo totale dell'appalto.**

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del codice, il costo stimato per la manodopera relativo al personale di cui alla presente gara ammonta ad € 1.884.562,00 per tutta la durata dell'appalto. Tale importo è stato calcolato applicando le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – costo orario del lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e turismo – dicembre 2021 per la Provincia di Palermo. Il costo per il servizio di controllo e analisi dei rischi dei punti critici (H.A.C.C.P.) ai sensi del D. Lgs. n. 155/97 presso i plessi scolastici il controllo HCPP è di € 133.332,00 per tutta la durata dell'appalto.

In relazione ai predetti costi, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante verificherà prima dell'aggiudicazione il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d).

L'importo a base d'asta per ogni singolo pasto, sia per i menù standard che per i menù speciali, è di € 5,26 oltre IVA; per i cestini freddi verrà corrisposto un importo pari al 60% dell'importo contrattuale del singolo pasto, oltre IVA.

L'importo unitario del pasto è da intendersi onnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri.

Il ribasso percentuale verrà applicato sull'importo unitario del pasto.

L'appalto è finanziato con fondi comunali.

3.1 REVISIONE DEI PREZZI

A partire dalla seconda annualità contrattuale, l'Impresa Appaltante (di seguito I.A.) potrà richiedere la revisione dei prezzi sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se l'incremento percentuale supera lo 0,5% per la quota parte eccedente tale percentuale e fino alla concorrenza di un incremento massimo del 5% del prezzo di aggiudicazione.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La revisione dei prezzi verrà applicata, a seguito di documentata richiesta della I.A. e previa verifica dell'A.C., con effetto a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Il contratto (escluse le eventuali opzioni) avrà durata di due anni scolastici, con decorrenza presunta dal mese di ottobre 2023, o comunque dalla data di effettivo avvio delle prestazioni, e scadenza stimata a giugno 2025.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 comma 13 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'avvio dell'esecuzione d'urgenza potrà avvenire nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice degli appalti e dei requisiti di qualificazione come previsto dall'art. 8 della L. 120/2020.

Il relativo contratto verrà stipulato a seguito di aggiudicazione, subordinata all'esito positivo dei controlli di legge, decorso il termine dello stand still.

La data di effettivo avvio del servizio terrà conto, anche, del calendario scolastico regionale.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto così come meglio specificato all'art. 4.2 del presente disciplinare.

Al termine del contratto, lo stesso si intenderà concluso, senza necessità di preventiva disdetta o preavviso.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare ove possibile il contratto, ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per una durata pari ad ulteriori 2 anni per un importo di € 3.408.480,00 oltre I.V.A. e/o di

altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo in atto stimato dell'appalto, è pari ad € 6.816.960,00 oltre Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. VERIFICA POSSESSO REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO-FINANZIARIO E TECNICO-PROFESSIONALE MEDIANTE SISTEMA FVOE.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

7. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del

Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle Clausole di Autotutela e Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del D. Lgs. 159/2011 e dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e ss.mm.ii.

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e n. 464 del 27/07/2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2020, 2021, 2022) disponibili di € 1.500.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto in considerazione della necessità

di selezionare un operatore adeguatamente dimensionato e strutturato, che stante la specificità e delicatezza del servizio, garantisca affidabilità operativa al fine di evitare inadempimenti che, fatti salvi i rimedi di legge, possano causare disservizi all'utenza. In ragione dell'emergenza epidemiologica ed ai fini di garantire la massima partecipazione alla procedura, sarà consentito dimostrare il requisito non considerando l'esercizio 2020. In tal caso gli esercizi finanziari ai quali si dovrà fare riferimento saranno 2019, 2021 e 2022.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi di ristorazione collettiva analoghi a quelli oggetto dell'appalto a cui si intende partecipare per un importo minimo (al netto delle imposte), da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, di euro 1.500.000,00.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione, corredata dai/dalle certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 resi/e dall'amministrazione/ente contraente che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica della tipologia dei servizi/attività prestate, delle quantità di apparati coinvolti e del periodo di esecuzione.

Allorquando dalla certificazione non si desumano tutti i dati necessari alla comprova, dovranno essere prodotti i documenti di gara cui i contratti si riferiscono, ovvero i relativi contratti, contenenti le informazioni mancanti;

- copia conforme del contratto, dal quale evincere tutte le informazioni richieste;

Laddove tali certificati riportassero al loro interno la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, potranno essere comunque utilizzati ai fini della comprova dei requisiti e della stipula del contratto.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.1** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 5** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto **8.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 8.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SUBAPPALTO

In ragione della complessità del servizio e della delicatezza delle prestazioni e dell'utenza cui sono rivolte, l'I.A. si impegna a prestare i servizi direttamente. Pertanto, non è ammesso il subappalto del servizio oggetto del presente disciplinare.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 136.339,20 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e ss.mm.ii., in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria comunale;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16/09/2022 n. 193 (GU del 14 dicembre 2022 n. 291) *“Regolamento contenente gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli artt. 24, 35, 93, 103 e 104 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche”*;
- 4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nelle scuole dove si svolgerà il servizio di refezione, di cui all'allegato 1 del capitolato, è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni dal lunedì al venerdì, previo appuntamento da concordarsi con gli Istituti scolastici.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata agli indirizzi mail indicati per ciascun Istituto scolastico nell'allegato 1 del capitolato speciale d'appalto e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 10.00 del quinto giorno antecedente il termine fissato dal disciplinare per la presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Le istituzioni scolastiche dovranno rilasciare attestazione di avvenuto sopralluogo all'operatore economico e al RUP. L'O.E. dovrà dichiarare di avere effettuato i sopralluoghi e di essere in possesso di tutte le certificazioni rilasciate dalle Istituzioni Scolastiche (Mod. 2 o Mod. 2bis).

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 200,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 pubblicata sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>, allegando la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per poter partecipare alla procedura di gara gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria, rispettando la "Guida alla presentazione delle offerte telematiche" sul portale Appalti&Contratti eProcurement presente sul sito istituzionale del comune di Palermo, <https://portaleappalti.comune.palermo.it/>.

Termine ultimo presentazione offerte: ore 12:00 del 24.04.2023.

L'offerta è composta da:

- "A - Documentazione amministrativa"
- "B - Offerta tecnica"
- "C - Offerta economica"

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico elettronico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già pervenuto con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) mediante firma digitale in formato P7M;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si rinvia al riguardo alla “Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche” sul Portale Appalti paragrafo 4

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente, secondo il modello “Domanda di partecipazione”.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

L'operatore economico che partecipa all'affidamento esclusivamente come impresa singola deve utilizzare il **Modello 1**. Nel caso, invece, di partecipazione in qualità di impresa associata/consorziata al costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti deve essere utilizzato il **Modello 1 bis**, specificando la parte/quota del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici associati/consorziati nonché impegnandosi, in caso di affidamento del servizio, a costituirsi in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti secondo le modalità previste dall'art. 48, comma 8, del Codice e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai suddetti raggruppamenti o consorzi. 5 Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Nella domanda il concorrente deve, altresì, indicare l'indirizzo P.E.C. al quale il comune di Palermo invierà tutte le comunicazioni attinenti alla presente

procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui all' art. 76 del Codice, nonché deve indicare il codice fiscale, la partita I.V.A., la matricola INPS e la matricola INAIL con le relative sedi di competenza, il contratto applicato ai propri dipendenti e l'agenzia delle entrate competente per territorio. La presentazione della domanda di partecipazione implica la presa visione e l'accettazione del presente disciplinare nonché del capitolato d'oneri e di tutti i documenti complementari allegati e pubblicati unitamente ad esso e di tutte le disposizioni che concernono la fase esecutiva del contratto

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 come di seguito indicato.

Parte I_– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente e da quello dell'impresa ausiliaria, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di

avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «X» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 8.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.3 del presente disciplinare.

Parte V – omissis

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

1. Dichiarazione integrativa, **Modello 2 e 2 bis**, firmata digitalmente, con la quale l'operatore economico dichiara:
 - a. l'assenza del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 in combinato disposto con l'art. 21 del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39.
 - b. di non avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

c. che le copie di tutti i documenti allegati alla documentazione di affidamento, sono copie conformi all'originale in possesso del sottoscritto;

d. di avere preso visione dal sito istituzionale www.comune.palermo.it/amministrazionetrasparente degli obblighi derivanti dal “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI DEL COMUNE DI PALERMO - TRIENNIO 2021-2023”, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 76 del 30.03.2021 e di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale di Palermo nei confronti della ditta stessa e nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

e. di accettare integralmente e senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

f. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27/03/2014 e ss.mm.ii., e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;

g. di avere preso visione delle condizioni dei luoghi oggetto del servizio e di ritenerli idonei;

h. di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di Palermo oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di Palermo

i. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.l. 78/2010, convertito in L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero

l. si impegna a mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione delle offerte e di impegnarsi a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante

m. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE in tema di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 15 del medesimo Regolamento

2. Dichiarazione integrativa, a pena di esclusione, **Modello 3 e 3 bis**, firmata digitalmente, con la quale l'operatore economico dichiara di non trovarsi in nessuna delle cause ostative di cui all'art. 80 del Codice, nonché di essere informato sul trattamento dei dati personali. La dichiarazione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del Codice.

3. Dichiarazione integrativa possesso requisiti ai sensi dell'art. 83 del Codice, a pena di esclusione, **Modello 4 e 4 bis**, firmata digitalmente, con la quale l'operatore economico dichiara e attesta i requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali.

in caso di avalimento):

4. Dichiarazione integrativa, **Modello 5**, firmata digitalmente, a pena di esclusione, di ricorrere all'avalimento. Alle dichiarazioni di avalimento deve essere allegato, ai sensi dell'art. 89 del "Codice", il contratto di avalimento che dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata, l'oggetto, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avalimento.
5. Accettazione e sottoscrizione della dichiarazione denominata "Clausole contrattuali" di cui all'intesa di legalità sottoscritta il 28 dicembre 2018 tra il comune di Palermo e la Prefettura di Palermo Rep 23 del 28 dicembre 2018 – **Modello 6**;
6. Accettazione e sottoscrizione delle "Clausole di autotutela e Patto di integrità" di cui all'allegato **Modello 7**;
7. Dichiarazione di essere in possesso del certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria adeguata all'oggetto dell'affidamento, firmata digitalmente, **Modello 8**. In caso di soggetto non iscritto alla C.C.I.A.A. dovrà essere prodotta adeguata autocertificazione da cui si evincano i motivi ed i riferimenti normativi che giustificano tale mancata iscrizione e estremi di eventuale iscrizione ad Albi e/o registri, in tale ipotesi dovrà altresì, essere prodotta copia conforme all'originale dello statuto e/o atto costitutivo e/o regolamento da cui si evincano, inequivocabilmente, le finalità del soggetto che dovranno essere adeguate al servizio oggetto dell'affidamento nonché l'indicazione dei titolari di cariche e/o qualifiche. Per le istituzioni private di assistenza, fondazioni ed altri organismi non aventi scopo di lucro, ove previsti dalla normativa, copia dei provvedimenti di riconoscimento in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta.
8. Dichiarazione di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; ovvero di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico o commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice - **Modello 9**;
9. Offerta economica predisposta secondo il modello **allegato 10** come meglio specificato al successivo articolo 17.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- dichiara di aver preso visione dei luoghi;

- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

In caso di operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- di essere in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice (specificare quali) ovvero di non essere in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- dichiara, ai sensi dell'art. 83 bis D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., di rispettare, a pena di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto eventualmente stipulato, i protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno e meglio descritti nel citato art. 83 bis.

Le suddette dichiarazioni, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

Ai fini della creazione del PassOE, ciascun soggetto deve generare la propria componente di PassOE selezionando il proprio ruolo; l'impresa Capofila genera il PassOE di gruppo.

Il PASSOE generato deve essere firmato digitalmente e congiuntamente da tutti i soggetti (mandataria, mandanti/associate/consorziate) ed eventuali ausiliarie prima di inserirlo nel Portale.

- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia informatica autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia informatica autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia informatica, autentica o per copia conforme, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia sottoscritta digitalmente del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia informatica autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia informatica autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, una relazione tecnico-organizzativa redatta secondo le indicazioni contenute nel successivo art. 19.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, **pena l’esclusione** dalla procedura, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.1.

In ogni caso l’offerta tecnica non deve contenere elementi che possano in alcun modo rendere conoscibile il contenuto dell’offerta economica.

La suddetta offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente sottoscritta, con firma per esteso, dal titolare, in caso di impresa individuale, dal legale rappresentante in caso di società, dal solo legale rappresentante dell’impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito e da tutti i legali rappresentanti del costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica predisposta secondo il modello **allegato 10** al presente disciplinare di gara e dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) la percentuale di ribasso unica offerta da applicare al costo unitario indicato all’art. 3 “Importo” del capitolato speciale d’appalto;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;

Sia i costi della manodopera che i costi aziendali relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere espressi in termini assoluti con riferimento a tutta la durata dell’appalto.

L’O.E. dovrà, inoltre, dichiarare di ritenere l’offerta economica remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta
- c) delle condizioni di tutti i plessi scolastici riportati nell'allegato 1 al capitolato speciale di appalto e di tutte le circostanze che possano avere influenza sull'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento ivi comprese licenze/autorizzazioni, strutture, attrezzature e personale .

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 16.1.

Qualora la percentuale di ribasso offerta contenga più di due cifre decimali, la stazione appaltante effettuerà l'arrotondamento all'unità superiore se la terza cifra decimale sarà compresa tra cinque e nove mentre rimarrà invariata se la terza cifra decimale sarà compresa tra zero e quattro

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo a base d'asta indicato negli atti di gara.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Nel giorno e luogo fissato per la celebrazione della gara, la Commissione aggiudicatrice di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 12/2011, in seduta pubblica, provvederà all'apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti ai fini della partecipazione alla gara. In una o più sedute riservate la suddetta Commissione valuterà le offerte tecniche, procedendo all'assegnazione dei relativi punteggi, sulla base dei criteri e formule fissati dal presente disciplinare di gara.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato secondo le modalità di cui al comma 9 dell'art. 95 del Codice, utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base dei dettagliati criteri e subcriteri sotto riportati.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica del servizio ed una descrizione completa e dettagliata degli elementi di valutazione sotto riportati rispettando l'ordine dei criteri e sub criteri indicati nella medesima. La relazione non dovrà superare le 40 facciate (formato A4, carattere Arial 12) che dovranno essere numerate in ordine progressivo.

Nella relazione, il concorrente, con riferimento alle prestazioni disciplinate nel Capitolato d'Oneri e relativi allegati, espone il progetto che intende realizzare, in relazione ai seguenti aspetti:

A) **QUALIFICAZIONE DELLE DERRATE ALIMENTARI** Al fine di incentivare l'utilizzo di materie prime di qualità si terrà conto delle proposte di ampliamento della gamma di prodotti biologici certificati rispetto a quelli minimi richiesti dai CAM vigenti, nonché dell'offerta di prodotti DOP, IGP, STG, tradizionali. I prodotti proposti devono comunque essere previsti nei menù. Non si terrà conto delle proposte di prodotti biologici in percentuale sull'intera fornitura.

B) **SOSTENIBILITA' AMBIENTALE** Al fine di favorire la sostenibilità ambientale si terrà conto dei sistemi di approvvigionamento delle derrate a filiera corta, a garanzia della freschezza e della stagionalità dei prodotti, nonché dell'utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per la consegna dei pasti.

C) **ORGANICO A DISPOSIZIONE E PROFESSIONALITA'** Al fine di garantire un servizio efficiente in relazione all'entità e alla qualità dell'utenza, si terrà conto del complesso di risorse umane che la ditta intende destinare alla gestione del servizio oggetto dell'appalto e delle relative professionalità, nonché del piano di formazione ed aggiornamento del personale per interventi formativi in relazione alla sicurezza alimentare e alla gestione del servizio a basso impatto ambientale.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI MAX
A) QUALIFICAZIONE DELLE DERRATE ALIMENTAR			MAX PUNTI 40
	A1) Ampliamento della gamma di prodotti biologici certificati rispetto a quelli minimi richiesti dai CAM vigenti. I prodotti proposti	MAX PUNTI 16. Il punteggio massimo verrà attribuito alla ditta che offrirà il maggior numero di prodotti da agricoltura	

	devono essere previsti nei menù	biologica. Alle rimanenti ditte il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale	
	A2) Se nell'ambito dei prodotti biologici offerti è prevista la fornitura di tutta la carne avicola biologica verranno assegnati punti 4.	PUNTI 4	
	A3) Se nell'ambito dei prodotti biologici offerti è presente carne suina biologica verranno assegnati punti 4	PUNTI 4	
	A4) Se nell'ambito dei prodotti biologici offerti è presente carne bovina biologica verranno assegnati punti 4	PUNTI 4	
	A5) Offerta di prodotti DOP, IGP, STG, tradizionali	MAX PUNTI 12. Il punteggio massimo verrà attribuito alla ditta che offrirà il maggior numero di prodotti con le caratteristiche richieste. Alle rimanenti ditte il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale	
B) SOSTENIBILITA' AMBIENTALE			MAX PUNTI 30
	B1) Utilizzo di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale I mezzi di trasporto a basso impatto ambientale devono essere: — Veicoli elettrici — Vetture ibride — Vetture a idrogeno — Vetture alimentate con gas naturale	MAX PUNTI 10 Il punteggio massimo verrà attribuito alla ditta che offrirà il maggior numero di veicoli a basso impatto ambientale. Alle rimanenti ditte il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale.	

	B2) Approvvigionamento delle derrate a filiera corta La ditta concorrente dovrà produrre un elenco dei prodotti a filiera corta, indicando la distanza in KM dal produttore ed eventuali passaggi intermedi	MAX PUNTI 20 Il punteggio massimo verrà attribuito alla ditta che proporrà il maggior numero di prodotti a filiera corta. Alle rimanenti ditte il punteggio verrà attribuito in modo proporzionale.	
C) ORGANICO A DISPOSIZIONE E PROFESSIONALITÀ			MAX PUNTI 10
	C1) Complesso di risorse umane che la ditta intende destinare alla gestione del servizio oggetto dell'appalto e relative professionalità (dietisti, cuochi, addetti ai terminali di distribuzione, controllo qualità, addetti alla gestione del servizio, ecc...)	MAX PUNTI 5 Il punteggio massimo verrà attribuito alla ditta che destinerà al servizio di refezione scolastica il maggior numero di addetti qualificati	
	C2) Piano di formazione ed aggiornamento del personale per l'intera durata dell'appalto aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Decreto 19 febbraio 2007 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana come modificato ed integrato dal Decreto 31 maggio 2007 (GURS 17/08/2007 n. 37).	MAX PUNTI 5 Il punteggio verrà attribuito in relazione al numero di ore previste per interventi formativi aventi per oggetto la sicurezza alimentare e interventi formativi aventi per oggetto la gestione del servizio a basso impatto ambientale. Il punteggio massimo verrà attribuito alla ditta che proporrà il maggior numero di ore di formazione	

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Non si procederà all'apertura dell'offerta economica se il punteggio attribuito all'offerta tecnica sarà inferiore a 50.

In seduta pubblica, la cui convocazione sarà resa nota a tutti i concorrenti con le modalità indicate nel disciplinare, la Commissione aggiudicatrice, data lettura del punteggio assegnato all'Offerta Tecnica di ognuno dei concorrenti ammessi, procederà all'apertura delle "Busta C OFFERTA ECONOMICA" e data lettura delle condizioni proposte, applicherà la formula seguente:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove:

R_a = valore offerto dal concorrente a ;

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente

La proposta di aggiudicazione sarà disposta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa presentata dal concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio, ottenuto dalla somma del punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica si procederà mediante sorteggio.

E' ammesso il soccorso istruttorio con i limiti e le modalità di cui dall'art. 83 comma 9 del Codice. La sanzione pecuniaria ammonta ad € 5.000,00 e il documento comprovante l'avvenuto pagamento della stessa dovrà essere prodotto a pena di esclusione unitamente alla regolarizzazione richiesta.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, **24.04.2023, ore 12:00**, le stesse sono acquisite definitivamente dal Portale e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Portale medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Il Portale, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta pubblica avrà luogo in data **04.05.2023, ore 10:00**, presso il Servizio Contratti sito a Palermo via San Biagio n. 4 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma telematica Appalti&Contratti eProcurement Portale Appalti, <https://portaleappalti.comune.palermo.it>.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sulla predetta piattaforma informatica almeno due giorni prima della data fissata.

La Commissione aggiudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare, mediante il portale appalti, il tempestivo deposito dei plichi inviati dai concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la predetta Commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15 (art. 83, comma 9 del Codice);
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) trasmettere gli atti ai fini dell'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara e dei successivi adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, commi 4, 5, 6 e 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato in seduta pubblica il controllo della documentazione amministrativa, la commissione aggiudicatrice, sempre in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 244.

Nel caso in cui il numero delle offerte valide sia pari o superiore a tre, la Commissione qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 233.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Servizio Contratti - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione aggiudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP, per il tramite del Servizio Contratti, tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, e la polizza assicurativa prevista dall'art. 18 del capitolato speciale d'appalto.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le **spese relative alla pubblicazione** del disciplinare e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle spese di pubblicazione, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le **spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza .

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante www.comune.palermo.it.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità di cui al vigente Regolamento pubblicato sul sito istituzionale.

27. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palermo rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare di gara.

Titolare del trattamento è il Comune di Palermo in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Palermo, Piazza Pretoria n. 1, e-mail segreteriasindaco@comune.palermo.it; il responsabile del trattamento è lo scrivente RUP (salvatore.grasso@comune.palermo.it).

Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) incaricato è la Dott.ssa Simona Tarpignati rpd@comune.palermo.it

f.to Il RUP
Dott. Salvatore Grasso